

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4718

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VERINI, FERRANTI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, DI LELLO, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice dall'estinzione del reato per condotte riparatorie

Presentata il 31 ottobre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel libro II, titolo XII, del codice penale — riguardante i delitti contro la persona —, nella sezione III del capo III dedicata ai delitti contro la libertà morale, l'articolo 612-bis, che punisce il delitto di « atti persecutori ». Il testo vigente del primo comma dell'articolo 612-bis, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, così recita: « Salvo

che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita ».

A seguito della legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica — meglio nota come « Convenzione di

Istanbul» – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. A seguito della ratifica della predetta Convenzione, il Parlamento ha approvato la citata legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. Si è operato introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di atti persecutori, l'allontanamento – anche in via d'urgenza – dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze; si è cercato di agire per migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le pubbliche autorità. In particolare, il provvedimento approvato ha apportato modifiche all'articolo 612-*bis* del codice penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza, irrevocabilità della querela e circostanze aggravanti. A seguito delle predette modifiche, pertanto, il regime di procedibilità per il reato di atti persecutori prevede la querela irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, mentre in tutti gli altri casi, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta invece perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si

deve procedere d'ufficio. Secondo le stime fornite dall'Istituto nazionale di statistica nel mese di novembre 2016, sono quasi tre milioni e mezzo le donne italiane vittime di atti persecutori (cosiddetto *stalking*) almeno una volta nella vita. Più di due milioni sono quelle perseguitate da un ex marito o compagno. Egualmente elevato è il numero delle donne che dichiarano di essere state molestate da uomini diversi dall'ex compagno. Si tratta di dati che sottolineano la particolare pericolosità sociale che caratterizza un reato così odioso.

Con la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 162-*ter* del codice penale, il quale consente l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie nei casi in cui l'imputato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, attraverso le restituzioni o il risarcimento abbia riparato il danno cagionato dal reato e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo, pur in mancanza di accettazione della persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Tale previsione opera attualmente anche per il reato di atti persecutori, previsto dal citato articolo 612-*bis* del codice penale. Occorre tuttavia considerare che l'articolo 162-*ter* del codice penale si applica nei casi di procedibilità a querela, mentre nella stragrande maggioranza dei procedimenti ai sensi dell'articolo 612-*bis* quest'ultimo delitto è procedibile d'ufficio ovvero è soggetto a querela non remissibile. In tali circostanze, non è in discussione l'inapplicabilità dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

Per gli atti persecutori, come è noto, sono previste varie ipotesi di procedibilità, commisurate alla gravità della condotta. Per le condotte meno gravi è prevista la procedibilità a querela, da presentare entro a sei mesi dalla consumazione del reato (anziché tre mesi, come di norma per altri reati procedibili a querela). Il regime è ispirato a quello previsto per i reati di cui

all'articolo 609-*bis* del codice penale, allo scopo di concedere alla vittima un termine ampio per presentare la querela, proprio per poter meglio ragionare su una scelta così importante e invasiva della sfera personale. La querela presentata è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale (minacce gravi). Peraltro, per l'accertamento della natura grave della minaccia, secondo quanto indicato dai giudici di legittimità, deve aversi riguardo a tutte le modalità della condotta e, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se e in quale grado tali espressioni abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (tra le ultime sentenze: Cassazione penale, sezione V, 9 maggio 2014, n. 19203). In tali situazioni, lo stesso legislatore ha valutato l'inopportunità di affidare interamente la perseguibilità del reato alle determinazioni della persona offesa, statuendo *ex lege* l'irremissibilità della querela. È però proprio in ragione della particolare odiosità e insidiosità del reato di cui all'articolo 612-*bis* che, alla luce delle prime applicazioni dell'istituto, appare opportuno escluderlo del tutto dall'ambito di applicazione della causa di estinzione prevista dall'articolo 162-*ter*, al fine di scongiurare qualunque rischio d'instaurazione di prassi applicative che non appaiano coerenti con lo spirito originario dell'istituto, che non era ovviamente permeato da alcun intento depenalizzatorio o riparatorio *tout court*, bensì inteso a coniugare istanze di risocializzazione e di prevenzione, restituendo al diritto penale il suo naturale ruolo sussidiario, offrendo un particolare rilievo pertanto alle istanze della persona offesa, la quale può sempre prospettare al giudice le proprie riserve, adducendo elementi che in concreto escludano la definizione liberatoria.

Ci appare, dunque, necessario sgombrare il campo da qualunque applicazione

del suddetto istituto che non appaia rigorosamente conforme alla nostra linea di azione di forte contrasto della violenza sulle donne, modificando la norma nel senso indicato. Va ricordato, inoltre, che il 27 settembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (atto Camera n. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B), con il quale sono state apportate importanti modifiche anche in materia di atti persecutori. Infatti, in forza delle nuove disposizioni, introdotte anche alla luce della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*), che ha condannato il nostro Paese proprio per la poca efficacia con cui ha contrastato i reati domestici, agli indiziati del reato di atti persecutori sarà applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, potrà essere altresì imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, potranno essere applicate, con il consenso dell'interessato e accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, le modalità di controllo attraverso mezzi elettronici e altri strumenti tecnici ai sensi dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

L'intento della modifica normativa che proponiamo è quello di evitare che il reato di atti persecutori possa essere oggetto di estinzione per condotte riparatorie. La presente proposta di legge è analoga al disegno di legge presentato dai senatori Puglisi ed altri (atto Senato n. 2932). Entrambe le iniziative si propongono l'intento di proseguire con decisione nella direzione già segnata di una sempre più efficace tutela delle vittime di violenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 162-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-*bis* ».



17PDL0055590